



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 109/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dott.ssa Emma

Presidente

BENIGNI dott. Alessandro

Consigliere

GRASSO dr. Antonino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21221, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Arcangelo COVELLA, nato a Torino il 21.11.1984

((c.f. CVLRNG84S21L219S) e residente in Capurso (BA) via Pacifico n. 39.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2022, il relatore, cons.

Antonino Grasso, e il Pubblico ministero, in persona del Procuratore regionale

dott. Antonio Giuseppone.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 21 aprile 2022 la Procura regionale ha

convenuto in giudizio Arcangelo COVELLA, capo di 2^a classe della Marina

militare (MM), per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore del

Ministero della difesa-Marina militare, nella somma di €. 8.531,60, oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Dagli atti del giudizio risulta che:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona trasmetteva al Requirente ligure, in data 26.8.2021, la comunicazione, ex art. 129 disp. att. c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Arcangelo Covella, capo di 2^a classe della Marina militare, per i reati di diserzione immediata aggravata, simulazione di infermità aggravata, truffa militare pluriaggravata, poiché dal 23 aprile al 24 luglio 2019 risultava assente dal servizio utilizzando diversi certificati medici falsi, attestanti infermità inesistenti. Allo stato degli atti il citato risulta provvisoriamente ammesso al beneficio della Messa in prova, giusta provvedimento della competente A.G.;

- alla comunicazione predetta faceva seguito da parte della Procura regionale l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale in epigrafe con conseguente ricostruzione della vicenda fattuale nei termini seguenti: *con annotazione di polizia giudiziaria del 15.5.2019 il Comandante della nave Bergamini della Marina militare, di stanza a La Spezia e sulla quale il Covella era imbarcato, segnalava l'assenza dal servizio del predetto al momento della partenza della nave il 23.4.2019. Dopo essere stato contattato più volte, il sottufficiale inviava al Comando via mail una copia di un certificato medico del 23.4.2019 a firma del dott. (OMISSIS), attestante (OMISSIS) con prescrizione di 30 giorni di riposo. Successivamente, il Comandante segnalava il 3.6.2019 alla Procura della Repubblica che il Covella si sarebbe assentato dal servizio fino al 14.6.2019, come da certificazione medica del 23.5.2019, sempre a firma del dott. (OMISSIS). Con ulteriore comunicazione del

7.7.2019, il Comandante segnalava al procuratore militare altri certificati medici prodotti dal Covella, sui quali avanzava dubbi circa la loro veridicità (segnatamente, certificati del 6.3.2019, 5.5.2019, 23.4.2019, 23.5.2019, 1.6.2019, 9.7.2019, 22.7.2019, 24.5.2019. Alcuni di tali certificati erano a firma del dott. (OMISSIS), altri del dott. (OMISSIS) della ASL di Bari e del dott. (OMISSIS); *con rapporto di P.G. dell'8.10.2020 l'Arma delegata dava atto dell'esito delle indagini condotte, sia mediante perquisizione al domicilio del Covella, sia attraverso esame del traffico telefonico del cellulare sequestrato al militare. In particolare, veniva segnalato che risultavano agganciate le celle telefoniche ubicate vicino alla residenza del militare o in Comuni limitrofi anche durante i periodi immediatamente antecedenti al giorno della partenza della nave Bergamini. Veniva altresì riferito che il dott. (OMISSIS), che avrebbe apparentemente rilasciato numerosi certificati utilizzati dal Covella per giustificare le sue assenze dal servizio, è un parente di quest'ultimo (cugino della moglie del medico). Lo stesso medico, peraltro, esaminando i certificati, disconosceva quelli datati 7.6.2019, 23.6.2019, 9.7.2019. Tali ultimi due certificati sarebbero copie contraffatte dei certificati dallo stesso emessi il 23.5.2019 e 6.3.2019. Il dott. (OMISSIS) dichiarava di aver rilasciato solo il certificato del 5.3.2019, mentre quello datato 22.7.2019 è una copia contraffatta del primo. Il dott. (OMISSIS) confermava l'emissione dell'unico referto a sua firma datato 23.06.2019 per un giorno di prognosi. La polizia giudiziaria pertanto riteneva che le assenze dal 7.6.2019 al 23.7.2019, per 47 giorni, fossero ingiustificate in quanto basate su certificati palesemente falsi. Peraltro, poiché nel corso della perquisizione non erano stati ritrovati ulteriori referti riferibili alle patologie per le quali il militare si era assentato

dal servizio, né l'uso di farmaci specifici per curare le stesse, ovvero l'osservanza dei periodi di riposo prescritti, e considerata la facilità con cui lo stesso aveva ottenuto i predetti certificati, probabilmente traendo in inganno i medici, la PG riteneva che l'intero periodo di assenza dal servizio (23.4.2019-24.7.2019) fosse da ritenersi ingiustificato;

- in esito ai predetti accertamenti, la Procura erariale emetteva invito a dedurre nei confronti del nominato in epigrafe, notificato il 3.3.2022, contestando il danno erariale di €. 8.531,60, pari alla retribuzione lorda percepita dal 23.4.2019 al 24.7.2019, durante il periodo di assenza dal servizio utilizzando, per la maggior parte del predetto periodo, certificazione medica falsa o contraffatta, ovvero ottenendo tale certificazione simulando infermità inesistenti. Nel termine assegnato, il Covella non provvedeva a depositare deduzioni difensive. Seguiva quindi la citazione in giudizio nei termini suddetti.

All'udienza odierna il Pubblico ministero ha insistito nelle conclusioni, soffermandosi anche sulla regolarità delle notificazioni. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale deve essere verificata la regolarità del contraddittorio, in quanto il citato non risulta costituito in giudizio.

Sul punto, l'attore pubblico ha insistito in udienza per la regolarità delle notificazioni effettuate nei confronti del convenuto.

Rileva il Collegio che la notificazione dell'invito a dedurre è avvenuta ex art. 140 c.p.c. e che la raccomandata prevista dalla legge per siffatta

modalità di notificazione risulta ricevuta dal Covella in data 3 marzo 2022.

Quanto alla citazione, essa, secondo quanto risulta dagli atti del giudizio, è stata notificata a mani proprie in data 9 maggio 2022. A tale stregua, attesa la regolarità della *vocatio in ius*, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto (art. 93 c.g.c.).

2. Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

Le assenze dal servizio sono state giustificate dal militare con la produzione di diversi certificati medici, attestanti sue infermità.

In termini generali, rileva il Collegio che l'efficacia probatoria dei certificati medici, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, la prognosi della guarigione comporta soltanto una manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato alla data dell'attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato), rapportata ad un momento successivo e quindi futuro. Ne deriva che tale giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto, quindi ben liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice (Cass., sez. lav., n. 19089/2017).

Nel caso di specie, relativamente ai certificati medici relativi al periodo 23 aprile -6 giugno 2019 non emergono dagli atti del giudizio elementi in base ai quali ritenere ragionevolmente che gli stessi abbiano riguardato patologie simulate. Nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico del Covella, la P.G. non ha rinvenuto farmaci per la cura delle patologie lamentate, così come

approfondimenti specialistici delle stesse. Tali elementi, unitamente agli spostamenti del citato anche durante i periodi immediatamente antecedenti al giorno della partenza della nave Bergamini, hanno indotto gli inquirenti a ritenere ingiustificato l'intero periodo di assenza dal servizio (dal 23.4.2019 al 24.7.2019).

Tuttavia, non può non rilevarsi che i medici auditi dalla P.G. hanno dichiarato di non aver prescritto accertamenti diagnostici, che il militare comunque era affetto da pregressa accertata (OMISSIS) e che la patologia diagnosticata non comportava (OMISSIS) (dott. OMISSIS), aspetto quest'ultimo confermato anche dai dott.ri (OMISSIS). Per tali ragioni, ritiene il Collegio che i certificati in questione abbiano con ogni verosimiglianza riguardato patologie reali, per cui sono da valutare come giustificate le assenze dal servizio del Covella nel periodo 23 aprile -6 giugno 2019

E' invece fondata la domanda risarcitoria relativamente alla retribuzione percepita dal Covella durante le assenze dal servizio nel periodo dal 7.6.2019 al 23.7.2019, per 47 giorni, in quanto basate su certificati medici palesemente falsi. In vero, dalla mera lettura dei certificati in data 7.6.2019, 23.6.2019, 9.7.2019, a firma dott. (OMISSIS), e 22.6.2019, a firma dott. (OMISSIS), emerge il carattere grossolano della alterazione, in quanto facilmente riconoscibile *ictu oculi* da chiunque (Cass., V, n. 33214/2012). Peraltro, il dott. (OMISSIS), escusso dalla P.G., ha dichiarato di disconoscere i certificati che "sembrano essere datati 07/06/2019, 23/06/2019 e 09/07/2019, ove riconosco la mia calligrafia ma non le modifiche alle date del rilascio, dal momento che, se dovesse capitare un mio errore durante la compilazione, effettuo sempre l'errata corregge con la mia controfirma cosa che in tali

certificati non vi è riportata. A riprova di ciò il certificato datato 23/06/2019 è impossibile che lo abbia potuto rilasciare in tale data dal momento che tale giorno ricade di domenica, giorno della settimana in cui non rilascio certificazioni di alcun genere”. A sua volta il dott. (OMISSIS) ha dichiarato alla P.G.: “non ho apposto alcuna correzione alla data del rilascio dal momento che se dovesse capitare un errore, rifaccio completamente ex novo il certificato”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, reputa pertanto il Collegio raggiunta la prova in ordine al carattere indebito della retribuzione percepita dal Covella nel periodo 7 giugno-23 luglio 2019, in quanto relativa ad assenze dal servizio giustificate dal militare con certificazioni artatamente modificate e pertanto false. Ai fini del risarcimento la retribuzione deve essere considerata al lordo delle ritenute fiscali (SS.RR., n. 24/2020/QM) e previdenziali (Sez. Lombardia, n. 274/2019). Pertanto, rilevato che, dai cedolini stipendiali versati in giudizio dalla Procura regionale, risultano competenze fisse per euro 2.959,75 per ciascuna mensilità di giugno e luglio 2019, il danno complessivo rapportato a 47 giorni di assenza ingiustificata nel suddetto periodo ammonta alla somma di euro 4.636,94, del quale si impone il risarcimento a titolo di pregiudizio patrimoniale cagionato con dolo. La somma in parola deve essere rivalutata con applicazione degli indici Istat a decorrere da giugno 2019 all’attualità e con interessi legali, questi ultimi dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Covella Arcangelo e, in parziale accoglimento della domanda attorea, lo condanna al risarcimento del danno patrimoniale di **euro 4.636,94** in favore del Ministero della difesa-Marina militare, oltre a rivalutazione e interessi legali, questi ultimi dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate con nota della Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, c.5, del codice di giustizia contabile.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022

L'estensore

Il Presidente

Antonino Grasso
(f.to digitalmente)

Emma Rosati
(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 151,00 (euro centocinquantuno/00).

Genova, 21.11.2022

Il Direttore della Segreteria
Elena Asta
(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 21 novembre 2022

Il Direttore della Segreteria
Elena Asta
F.to digitalmente